

DEONTOLOGIA DEL CTU

Giovanni B. Camerini

Neuropsichiatra infantile

PREMESSE: VERSO UN'ETICA PERITALE - Il Magistrato, *peritus peritorum*, ove ritenga necessario può scegliere di farsi assistere da un esperto, con particolari competenze tecniche. Il ruolo e le funzioni dell'esperto chiamato ad intervenire in ambito giuridico sono prescritte dagli articoli 61 del Codice di Procedura Civile e 221 del Codice di Procedura Penale, in riferimento ai quali al giudice viene riservata la facoltà di nominare rispettivamente un consulente tecnico o un perito, qualora ritenesse opportuno eseguire valutazioni più dettagliate e specifiche rispetto ai fatti posti sotto la propria osservazione.

Il ruolo del CTU presenta innanzitutto responsabilità formali: il giuramento, le incompatibilità, il rispetto del contraddittorio e dei tempi previsti per la consegna.

Ma queste attenzioni possono non bastare. Le separazioni ed i conflitti che si accendono per l'affidamento e la custodia dei figli determinano un clima relazionale spesso molto aspro e senza risparmio per i colpi bassi, anche per la tendenza da parte di alcuni avvocati a rivolgere la loro attenzione agli aspetti formali quando temono che le considerazioni di merito possano danneggiare gli interessi più o meno legittimi del loro assistito, sino ad invocare la ricsuzione del CTU o a denunciarlo per infrazione di regole più o meno pertinenti (dalla diffamazione alla violazione della privacy, sino al "falso in perizia").

Anche per questo il CTU deve prestare molta attenzione agli aspetti generali di natura deontologica e di etica professionale, a partire dalla definizione del proprio ruolo e della commistione tra le scienze psicologiche ed il contesto giudiziario.

Vediamo, sotto questo profilo, che cosa dice il codice deontologico dello psicologo giuridico.

“Lo psicologo forense nei rapporti con i magistrati, gli avvocati e le parti mantiene la propria autonomia scientifica e professionale. Sia pure tenendo conto che norme giuridiche regolano il mandato ricevuto dalla magistratura, dalle parti o dai loro legali non consente di essere ostacolato nella scelta di metodi, tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione. Nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcepite. Egli non può e non deve considerarsi o essere considerato sostituto del giudice. Nelle sue relazioni orali e scritte evita di utilizzare un linguaggio eccessivamente o inutilmente specialistico. In esse mantiene distinti i fatti che ha accertato dai giudizi professionali che ne ha ricavato ” (Art 4). “Nella stesura delle relazioni occorre non solo verificare ma anche falsificare la propria teoria, indicando le fonti, valutando l’attendibilità delle persone esaminate e la validità delle informazioni, segnalando i limiti delle conclusioni raggiunte” (Art. 7).

In ambito medico, secondo la *Raccomandazione 21* contenuta nelle *Linee Guida SINPIA in tema di abusi sui minori*, “gli specialisti possono offrire al Giudice un contributo positivo quando

si verificano talune condizioni: quando sono in grado di stabilire con i soggetti da esaminare un rapporto che abbia una finalità ed un significato comprensibile a priori e ben definibile; quando è possibile individuare con chiarezza la natura dei quesiti e del mandato che viene loro posto; quando questi sono pertinenti con la cultura psicologica e psichiatrica; quando gli specialisti sanno essere trasparenti nell'indicare il tipo di cultura alla quale fanno riferimento; quando gli specialisti sono consapevoli e sanno dichiarare il grado di 'validità' scientifica del loro apporto e rifiutano l'assunto tacito per cui qualunque 'cosa' esca dalla loro penna sia, per definizione, 'scientifico'".

Si osserva una coerenza tra queste raccomandazioni, nelle quali si sottolinea la necessità di adottare e di esplicitare i criteri di valutazione utilizzati, provvisti comunque di una base scientifica.

IL SAPERE DELL'ESPERTO - La cultura dell'"esperto" nelle scienze psicosociali si compone di conoscenze variamente integrate: la nosografia "ufficiale"; una teoria o più teorie dello sviluppo infantile (né immanenti né permanenti ma storicamente fondate); teorie psicopatologiche che, con vario grado di potere esplicativo, presumono di gettare un ponte tra i sintomi ed i comportamenti attuali e la biografia della persona; una o più tecniche di intervento che applicano, in un metodo operativo codificato, le implicazioni delle teorie psicopatologiche.

Un esperto in queste scienze è quindi tale se:

1. elabora opinioni che si basano su una "ragionevole certezza";
2. è in grado di aiutare il giudice a conclusioni più valide di quelle alle quali sarebbe giunto in assenza della sua opinione.

Nel suo procedere l'esperto, oltre che nel rispetto delle norme che sanciscono la propria attività, è chiamato ad agire nella consapevolezza della distinzione esistente tra il proprio referente scientifico (dal quale trae paradigmi, metodi di ricerca e strumenti operativi) e quello di contesto ovvero il diritto e la giustizia (al quale rimanda il proprio sapere). La formazione richiesta, da intendere come interazione discorsiva tra competenze medico-psichiatriche, psicologiche e giuridiche, non presuppone l'acquisizione di una specializzazione in campo giuridico, quanto piuttosto la capacità di applicare il proprio sapere professionale conformemente alle esigenze proprie dei contesti legali ("*competenza contestuale*"). Nel suo operare, l'esperto deve sempre tenere a mente la categoria giuridica che orienta il quesito, onde evitare di incorrere nel rischio di effettuare un'indagine autoreferenziale, significativa per il proprio ambito disciplinare e tuttavia estranea alle funzionalità per il contesto richiedente. Non bisogna, infatti, dimenticare che sono i criteri normativi, che fanno da cornice all'intervento, a delimitare i confini e gli spazi di possibile realizzazione dello stesso, orientandone di volta in volta gli obiettivi e i risultati perseguibili.

Oltre l'analisi dei limiti e alla valutazione delle competenze specifiche richieste dalla parte committente, un professionista deve "fare i conti" con i propri valori personali. Convinzioni e atteggiamenti circa problematiche sociali possono influenzare, seppur inconsapevolmente, l'etica professionale portando a deduzioni non corrette o parzialmente viziate. Si tratta di un processo complesso, che rimanda costantemente ai fondamenti etici dei vari codici nel campo civile e penale ma anche ai fondamenti epistemologici delle discipline in gioco, la psicologia ed il diritto, e i cui esiti tecnico – metodologici non possono essere dati per acquisiti una volta per tutte.

Nell'applicazione di una competenza specialistica, quale quella psichiatrico-psicologica al contesto legale, il problema che si pone è relativo alle forme attraverso cui una cultura tendenzialmente stabile ed autolegittimante come quella giuridica interroga ed elabora un sapere in continua evoluzione. Soltanto a partire dalla consapevolezza della diversa epistemologia che orienta le scelte teoriche e metodologiche dell'esperto, sarà possibile conciliare la regola del "dubbio conoscitivo", dettata dall'orientamento probabilistico proprio delle scienze del comportamento,

all'esigenza, imposta dalla giurisprudenza, di fornire risultati certi e il più possibile oggettivi.

LA CTU PUO' ESSERE "TERAPEUTICA"? – Un altro aspetto è costituito dai limiti e dagli obiettivi propri dell'intervento compiuto dall'esperto. *"Not all clients should be perceived as patients"*. Il termine anglosassone *"double agency"* è stato utilizzato in riferimento a quella condizione, potenzialmente conflittuale, in cui viene a confrontarsi il professionista della salute mentale che interviene all'interno del sistema di giustizia. In questi casi, come spesso accade, l'esperto può trovarsi diviso tra le responsabilità verso la propria professione e quelle nei confronti di un'agenzia differente (ad esempio, un tribunale, una compagnia di assicurazioni, il servizio sanitario pubblico, ecc.) e sperimentare con ambivalenza la propria posizione, esitando tra la consapevolezza della sofferenza dei suoi interlocutori e l'impossibilità di offrire alla stessa una risposta di natura terapeutica. Succede spesso che il CTU sia pervaso dall'irrefrenabile desiderio di oltrepassare il confine del ruolo peritale, per cui non si limita ad operare in qualità di ausiliario del giudice rispondendo al quesito ma tende ad assumere un ruolo terapeutico o assistenziale, ecc. La difficoltà a riconfigurare il proprio ruolo professionale all'interno del contesto in cui è chiamato ad operare, può portare l'esperto ad attestarsi su posizioni rigide e contrapposte: l'una tendente a sconfinare oltre il proprio ambito di competenza, ad esempio perseguendo il desiderio di "fare giustizia", l'altra volta invece a tutelare gli "interessi" del soggetto valutato, continuando idealmente a mantenere fede agli obblighi dettati dalla propria etica professionale senza rendersi conto dello specifico contesto al quale dovrebbero confrontarsi. L'assenza di una chiara definizione rischia di influenzare anche, e soprattutto, la percezione che il periziando ha rispetto al ruolo dell'esperto e alle funzioni della valutazione peritale. Il riconoscimento delle matrici di contesto (ad esempio, dei confini temporali e degli obiettivi propri della valutazione peritale) all'interno delle quali si articola l'intervento peritale appare dunque indispensabile per poter comunicare, con sufficiente chiarezza, la natura e la direzione del percorso intrapreso.

IL CONSENSO INFORMATO - Il CTU, nell'esaminare le persone non può proporsi alleato ma deve chiarire subito la propria posizione e quella dell'esaminato stesso, non approfittando del "potere" conferito dal ruolo ricoperto, al fine di carpire dettagli che potrebbero rivelarsi importanti per le indagini. Il linguaggio deve essere sempre comprensibile per gli interlocutori, occorre, inoltre, che il consulente tenga a mente che quanto verrà scritto e depositato in cancelleria, diverrà un atto pubblico, fruibile dagli stessi soggetti esaminati, e poichè contenente informazioni relative alle caratteristiche psicologiche, si rischia possa diventare un'arma per la controparte o un limite per la persona stessa. Si pone quindi la necessità di fare firmare alle parti un consenso informato, nel quale si specifichino le finalità dei colloqui ed il trattamento dei dati sensibili, specificando che *i dati personali non verranno comunicati o diffusi a terzi e saranno da me trattati limitatamente al perseguimento di finalità inerenti l'incarico.*

LE FINALITA' DELLA CTU IN AMBITO DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI - La nuova disciplina dei rapporti e delle responsabilità dei genitori con i figli minori in occasione della rottura dell'unità familiare comporta importanti novità anche per le valutazioni psicogiuridiche dell'esperto chiamato dal giudice (e dalle parti) a fornire un contributo tecnico utile per le decisioni previste dalla legge. Al diritto relazionale del bambino corrisponde il diritto relazionale di ciascun genitore all'esercizio della genitorialità, dovere diritto riconosciuto dall'art. 30 della Costituzione. Il compito dell'esperto chiamato dal giudice a compiere accertamenti e valutazioni dunque è divenuto più complesso, poichè la decisione giudiziaria non si limita più a stabilire discrezionalmente con esclusivo riferimento all'interesse del minore *"al quale dei coniugi i figli*

sono affidati”, come era previsto dal testo precedente dell’art. 155 c.c., ma è diretta a garantire il soddisfacimento e l’esercizio dei diritti anche relazionali dei soggetti - figli in età minore e genitori - interessati alla regolazione dei rapporti personali nella nuova situazione esistenziale. Tali accertamenti non solo soddisfano le esigenze sottese al principio di legalità ma corrispondono anche specificamente all’interesse del minore. Non si tratta quindi più di stabilire, come avveniva in precedenza, quale sia il genitore “più adeguato” per l’affidamento dei figli (a meno che non sussistano comportamenti pregiudizievoli per la prole messi in atto dall’uno o dall’altro genitore, tali da configurare una concreta ipotesi di maltrattamento che imponga un affidamento esclusivo), ma di valutare quali siano le condizioni più idonee a garantire, per i figli, il dritto di mantenere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione.

Se è vero che la regolazione dei rapporti patrimoniali esula dai compiti del CTU, è vero anche che quest’ultimo dovrebbe tener conto, nell’elaborazione del progetto, della necessità di individuare le modalità più fluide per affrontare i problemi legati alla divisione delle spese ordinarie e straordinarie, ben sapendo come molto spesso il contenzioso economico riverbera, più o meno direttamente, sui conflitti riguardanti la gestione dei figli. Ma anche questi interventi possono facilmente essere oggetto di contestazione.

La CTU non può realizzare formalmente una vera e propria mediazione, alla quale è alternativa, in quanto diverse sono le sue procedure e le sue finalità e diversi i contenuti del consenso informato che i genitori sottoscrivono; tuttavia, il lavoro di redazione di un progetto educativo “possibilmente in accordo con le parti” corrisponde ad un lavoro di negoziazione che comporta, da parte di ciascun genitore, lo sforzo di considerare la congruità delle rispettive richieste in relazione alle esigenze dei figli. *In definitiva, il compito del CTU consiste nello stabilire e di proporre al giudice, attraverso una ricerca di accordo con le parti (e con l’aiuto dei rispettivi consulenti), un sistema di regole sufficientemente rispettoso dei diritti relazionali dei soggetti coinvolti, valutando le capacità e le disponibilità genitoriali e le esigenze dei figli, anche servendosi se necessario di specifiche prescrizioni.* Queste ultime (relative alle modalità di consegna dei figli ed ai tempi di visita e di custodia) potranno essere attuate già all’interno della CTU e nel corso del suo svolgimento, rivolgendo l’attenzione a quanto avverrà dopo la consegna della relazione finale.

Si rendono però possibili e spesso necessari, in questa prospettiva, interventi rivolti ad un tentativo di ricomposizione dei conflitti in gioco, offrendo soluzioni che posseggano un carattere di ragionevole stabilità circa la collocazione dei figli:

- *interventi ed attività da attuarsi dopo il termine della CTU*: monitoraggio del progetto educativo svolto o dallo stesso CTU, previo rinnovo dell’incarico da parte del Giudice, o dai servizi sociali all’uopo incaricati;
- *interventi psicoeducativi di rinforzo/di guida della genitorialità* (ad opera dei servizi o di professionisti privati, previo consenso informato);
- *verifica degli interventi programmati* a distanza di sei mesi/un anno da parte dello stesso CTU.

E’ opportuno che il CTU discuta preventivamente con il giudice e con le parti la scelta tra questi interventi.

VALUTAZIONI PSICOSOCIALI SVOLTE DAI SERVIZI SOCIO SANITARI - Un aspetto parallelo è rappresentato dai contributi che vengono forniti al giudice (per lo più al giudice minorile) dall’esperto nominato al di fuori di una CTU, ovvero dai servizi sociali territoriali. Si tratta di valutazioni che esulano dal rispetto del diritto di contraddittorio e che riguardano nella maggior parte dei casi situazioni di possibile “pregiudizio” (conseguenze empiriche negative per il figlio prodotte dal - cattivo - esercizio della potestà da parte dei genitori). Si è spesso discussa l’opportunità di assimilare, livello normativo, questi incarichi agli stessi riti previsti per le CTU.

Scrivo a questo proposito G. Sergio nella nuova edizione del Trattato di Famiglia a cura di P. Zatti (edizioni Giuffrè): *“L’interazione funzionale dei servizi sociali con il giudice, tradizionale per la giustizia minorile, è ormai inconcepibile non solo perché (...) le modifiche istituzionali e costituzionali avvenute negli ultimi trent’anni hanno separato l’assistenza dalla giustizia, ma soprattutto perché ripropone il vecchio modello del giudice amministratore dotato anche di poteri di autoattivazione (come un tempo il pretore)...Peraltro il giudice garante deve assicurare il rispetto delle regole processuali predeterminate dalla legge, non certamente inventarne a sua discrezione, per giunta in modo coerente a finalità tutelari (dunque amministrative) perseguite attivando poteri d’impulso altrettanto discrezionali, cui corrisponde sempre una posizione di soggezione delle parti”*.

Sia la nozione di *“interesse”* del minore sia quella, speculare, di *“pregiudizio”* appaiono legate a criteri probabilistici e funzionali, che offrono un ampio potere discrezionale all’autorità giudiziaria ed alle agenzie sociali incaricate dal giudice di intervenire a protezione del minore; l’etica valutativa impone alle agenzie stesse di adottare criteri valutativi condivisi e fondati su sufficienti *“evidenze”* e di ascoltare i rappresentanti eventualmente nominati dalle parti, come prevede la legge 149/2001.

AUTONOMIA DECISIONALE ED INTELLETTUALE NELLA CONSULENZA DI PARTE - Per l’esperto che interviene all’interno di un contesto multidisciplinare, caratterizzato da culture di riferimento non facilmente ed immediatamente conciliabili, talora si rende difficile mantenere ben distinti i confini delle rispettive competenze e, conseguentemente, rispettare i limiti e salvaguardare la propria autonomia professionale. In ambito giuridico, la difesa dell’autonomia può risultare particolarmente difficoltosa, di fronte a pressioni talora esplicite, più frequentemente implicite, derivanti da altre professionalità, dai colleghi, o dagli stessi utenti. Nel caso in cui, ad esempio, si è chiamati ad assumere un incarico *“di parte”*, i parametri da tenere in considerazione nella riflessione che coinvolge il concetto di autonomia si moltiplicano, entrando in gioco il rapporto con gli avvocati, con il proprio assistito e con le aspettative che questi, in maniera più o meno evidente, palesano all’interno della consulenza tecnica. Il ruolo di CTP richiede un particolare impegno nell’assumere una posizione di equilibrio e di imparzialità al fine di evitare di *“appiattirsi”* sulla linea difensiva del proprio cliente. L’omissione della necessaria indipendenza ed autonomia del proprio agire e l’assunzione di prospettive rigidamente dicotomiche, acriticamente identificatorie e collusive, ostacolano piuttosto l’emergere di processi di elaborazione dei conflitti e di autocritica.

La possibilità che l’esperto svolga il proprio incarico in funzione di vittoria o sconfitta è altrimenti presente; il desiderio di vincere, che rappresenta un ulteriore elemento riconducibile alla dimensione del narcisismo, rischia di deformare la percezione che questi ha del proprio ruolo. Un eccessivo, quanto inopportuno, investimento sull’esito del caso o l’idealizzazione della posizione che l’esperto assume nello stesso, possono ostacolare l’assunzione di un atteggiamento professionalmente distaccato reso necessario ai fini dell’obiettività e dell’imparzialità nella valutazione peritale. Il senso di soddisfazione, piuttosto che derivare dall’esito del caso, rispetto al quale l’esperto dovrebbe mantenere un atteggiamento disinteressato, dovrebbe in realtà dipendere dal raggiungimento dei propri obiettivi, tra i quali quello di proteggere la *“verità”* dal tentativo sovversivo o manipolatorio che le parti in causa possono esercitare.